

RISCOSSIONE

D.L. Cura Italia: la proroga dei versamenti nel settore dei giochi

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il **D.L. 18/2020** (c.d. decreto “**Cura Italia**”), nell’ambito delle **misure di sostegno** economico e fiscale adottate per fronteggiare l’**emergenza epidemiologica da Covid-19**, interviene anche in materia di **versamenti** nel **settore dei giochi**.

In particolare, l’[articolo 69](#) prevede diverse ipotesi di **sospensione** e **proroga** di **versamenti** allo scopo di “*consentire agli operatori della filiera del gioco e ai concessionari di Stato di fronteggiare la carenza di liquidità connessa all'emergenza, evitando, di conseguenza, ricadute negative sull'occupazione*” (cfr. Relazione illustrativa).

Le misure in esame, quindi, si pongono in linea di continuità con quanto stabilito dai vari D.P.C.M. adottati nel corso dei mesi di febbraio e marzo che hanno previsto, da un lato, la **chiusura di sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento, bar e altri esercizi pubblici**, e dall’altro, la **restrizione della circolazione**: tali previsioni, infatti, avrebbero reso “*difficile, se non impossibile, sia la raccolta di gioco pubblico sia il prelievo di contante dagli apparecchi*”.

Il **comma 1** dell’[articolo 69](#) prevede che i **termini** per il **versamento** del **prelievo erariale unico (Preu)** sugli **apparecchi** di cui all’**articolo 110, comma 6, lettera a** (apparecchi c.d. **Amusement With Prizes - Awo** - ovvero **new slot**) e **lettera b** (apparecchi c.d. **Video Lottery Terminal - Vlt**), del Tulp (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di cui al **R.D. 773/1931**, e del **canone concessorio**, in scadenza entro il **30 aprile 2020**, sono **prorogati** al **29 maggio 2020**.

Le **somme dovute** possono essere versate con **rate mensili di pari importo**, con debenza degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno.

La **prima rata** deve essere versata entro il **29 maggio** e le **successive** entro l’**ultimo giorno del mese**; l’**ultima rata** va versata entro il **18 dicembre 2020**.

Si ricorda che gli **Amusement With Prizes** sono quegli **apparecchi idonei per il gioco lecito**:

- dotati di **attestato di conformità** alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
- **obbligatoriamente collegati alla rete telematica** (di cui all'[articolo 14-bis, comma 4, D.P.R. 640/1972](#) e successive modificazioni);
- che si attivano con l'introduzione di **moneta metallica** ovvero con appositi **strumenti di pagamento elettronico**;
- in cui, insieme con l'**elemento aleatorio** sono presenti anche **elementi di abilità**, che consentono al **giocatore** la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria **strategia**, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- in cui il **costo** della **partita** non supera **1 euro** e la durata minima della partita è di quattro secondi;
- che distribuiscono **vincite in denaro**, ciascuna comunque di valore **non superiore a 100 euro**, erogate dalla macchina (le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare **non inferiori al 75% delle somme giocate**);
- che, in ogni caso, **non possono riprodurre** il gioco del **poker** o comunque le sue regole fondamentali.

Gli apparecchi **Video Lottery Terminal**, invece, sono quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'[articolo 14-bis, comma 4, D.P.R. 640/1972](#) e successive modificazioni, che si attivano **esclusivamente** in presenza di un **collegamento** a un **sistema di elaborazione** della rete stessa.

Il **comma 2** dell'**articolo 69** in esame, inoltre, prevede che, per effetto della **sospensione** dell'**attività** delle **sale bingo** sancita dal **D.P.C.M. 08.03.2020** (e successive modificazioni e integrazioni), **non è dovuto** il **canone** fissato dall'[articolo 1, comma 636, L. 147/2013](#) (Legge di stabilità 2014) **a decorrere dal mese di marzo** e per **tutto il periodo di sospensione** dell'attività.

Il **comma 3**, invece, dispone la **proroga** di **6 mesi** dei **termini** previsti:

- dall'[articolo 1, comma 727, L. 160/2019](#) (Legge di bilancio 2020), che attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza;
- dagli [articoli 24](#) (*proroga dei termini per l'indizione delle gare scommesse e Bingo*), [25](#) (*termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco*) e [27](#) (*entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico*) del **L. 124/2019** (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili* - convertito con modificazioni dalla L. 157/2019).

Sul punto, la Relazione illustrativa chiarisce che le **proroghe** in esame sono disposte *“in considerazione del **rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria**”*. Per la medesima ragione, la disposizione **proroga** anche l'entrata a regime degli

apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.